

# EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

## ISTRUZIONI PER IL CITTADINO

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici<sup>1</sup>, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l'opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

### 1. Acquisto della caldaia

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l'acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:

- sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l'installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza<sup>2</sup>, che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;
- si informi direttamente presso l'installatore o il rivenditore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);

Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:

- quanto di seguito riportato è valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza e funzionalità dell'impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d'uso e manutenzione.
- un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento;

- si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.

### 2. Controlli per l'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i **controlli per l'efficienza energetica** sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea 2002/91/CE.

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5, 6 e 7.

<b>Scadenario dei controlli per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento<sup>3</sup></b>	
<b>Impianti a gas autonomi (potenza &lt; 35 kW)</b>	
Generatori installati da più di 8 anni	<b>Ogni 2 anni</b>
Generatori a focolare aperto (tipo B - <b>non</b> a camera stagna) installati all'interno di locali abitati	
Generatori installati da meno di 8 anni	<b>Ogni 4 anni</b>
Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera stagna) e a focolare aperto (tipo B - <b>non</b> a camera stagna) installati all'esterno di locali abitati	
<b>Impianti a <u>gas</u> con potenza ≥ 35 kW</b> <b>Impianti a combustibile <u>liquido</u> o <u>solido</u> di <u>qualsiasi</u> <u>potenza</u></b>	<b>Ogni anno</b>
<b>Impianti termici con potenza ≥ 350 kW</b> (indipendentemente dal tipo di combustibile)	<b>2 volte all'anno</b>

Per svolgere i controlli per l'efficienza energetica il cittadino si rivolge ad un tecnico abilitato<sup>4</sup> che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell'arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di "carta di identità" dell'impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

### **3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione**

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l'efficienza energetica nell'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l'operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.

<sup>3</sup> Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, possono renderle più stringenti.

<sup>4</sup> Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 38.